

Aprire o modificare un passo carrabile

Un passo carrabile, o passo carraio, è un accesso da una strada **pubblica** ad un'area privata (cortili, autorimesse o parcheggi) idonea a far stazionare o circolare veicoli.

Sono accessi, secondo il codice della strada:

- le immissioni di una strada privata su una strada a uso pubblico
- le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Davanti ai passi carrabili è vietata la sosta di tutti i veicoli, compresi quelli del proprietario dell'area privata corrispondente.

Per aprire o modificare un passo carrabile occorre ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada.

Il passo carrabile deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente: se per realizzarlo è necessario eseguire opere edilizie, occorre quindi prima ottenere il titolo abilitativo edilizio previsto.

Requisiti soggettivi

Può chiedere l'apertura di un passo carrabile chi vanta un titolo reale sull'area privata.

Requisiti oggettivi

Tutti i passi carrabili devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

Tipologie di accessi

Gli accessi possono essere di due tipi:

- accessi che prevedono una modifica del piano stradale per facilitare l'ingresso dei veicoli all'area privata, i passi carrabili veri e propri
- accessi a raso, cioè senza alcun manufatto e intervento sulla sede stradale.

Accessi a raso

Anche i proprietari di un accesso a raso possono chiedere divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale. L'accettazione della domanda è subordinata alla relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Il cartello di passo carrabile

Il cartello di passo carrabile deve avere:

- dimensioni pari a 45x25 cm (normale) o 60x40 cm (maggiorato)
- in alto, l'indicazione dell'ente proprietario della strada che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, il numero e l'anno del rilascio. Senza questi dati il segnale è inefficace.

Di norma, il cartello deve essere installato parallelamente all'asse della strada, su porte o cancelli.

L'installazione e la manutenzione del cartello, che deve essere fornito da ditta specializzata, sono a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Senza il cartello, avente le caratteristiche sopra descritte, non è possibile sanzionare e rimuovere i veicoli eventualmente parcheggiati.

Il divieto di sosta non si estende al lato della strada opposto a quello dove si apre l'accesso. Tale divieto potrà essere imposto solo se tecnicamente possibile e per comprovati motivi, a fronte di una specifica autorizzazione di occupazione del suolo pubblico e previa l'installazione di specifica segnaletica.

Pagamento del canone unico patrimoniale

Il divieto di sosta in prossimità del passo carrabile comporta una occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli.

In presenza di accessi a raso, l'area in cui è vietato sostare deve essere inferiore a 10 m².

L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale da effettuare contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

La domanda di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Attualmente, il regolamento comunale ha dichiarato esenti da tassazione i passi carrai.